



18.11.2013

Quesito:

Trattenimento danzante in sala giochi.

E' possibile rilasciare un autorizzazione ai sensi dell'art.68 TULPS per trattenimenti danzanti in locale già autorizzato a Sala giochi ex art.86 TULPS in un locale di circa 500 mq ?.

Risposta:

La licenza ex art. 68 TULPS per trattenimenti danzanti può essere rilasciata a condizione che il locale abbia i requisiti di sicurezza e agibilità ex art. 80 TULPS.

A tal fine, l'interessato, nel presentare la richiesta di licenza, dovrà allegare planimetria della struttura e relazione di tecnico abilitato che, oltre a descrivere dettagliatamente il locale, i servizi, le vie di fuga, le modalità di separazione tra le due attività, dovrà anche indicare il numero degli avventori che si intende far accedere alla struttura.

Se il numero degli avventori, indicato nella richiesta, sarà superiore a 200 unità, dovrà essere convocata la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che, esaminati i predetti atti presentati, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS, dovrà esprimere parere sulla sicurezza, igiene e solidità del locale interessato allo spettacolo, nonché il numero degli utenti che potranno accedere e, contestualmente, dovrà pronunciarsi anche sulla compatibilità della sala giochi con le attrezzature e apparecchi da gioco, con la stessa attività di intrattenimento.

Qualora il numero degli utenti sarà pari o inferiore a 200 persone il parere della citata Commissione potrà essere sostituito da una relazione tecnica di un professionista -ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, che attesti la rispondenza del locale e dell'impianto alle caratteristiche tecniche di sicurezza e agibilità sotto tutti gli aspetti, assumendosene la completa responsabilità.

Solo a seguito di parere favorevole della Commissione o di relazione favorevole del predetto tecnico potrà essere rilasciata la licenza ex art. 68 TULPS, con le prescrizioni che la Commissione di vigilanza intenderà prevedere, nonché l'indicazione del numero di avventori che potranno accedere al locale.

Precisiamo, infine, che la licenza ex art. 68 TULPS per detta attività danzante non potrà essere sostituita dalla SCIA perché, secondo quanto indicato nel quesito, l'intrattenimento non sarà legato ad una singola serata ma, sembra di aver capito, avrà durata nel tempo.

A tal proposito, ricordo che il d. l. 8 agosto 2013, n. 91, noto come Decreto Cultura, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con l'art. 7, comma 8-bis, ha introdotto una sostanziale modifica agli artt. 68 e 69 TULPS, stabilendo che **“Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”**.

Si richiama l'attenzione su due disposizioni rilevanti di questa novella:

- l'evento deve prevedere la partecipazione di un massimo di 200 avventori;
- l'evento deve cessare entro le ore 24 del giorno in cui ha avuto inizio.

Concludiamo precisando che anche in ipotesi di presentazione della SCIA resta comunque, sempre necessario l'accertamento della sicurezza e agibilità ex art. 80 TULPS con la relazione di un tecnico, trattandosi di utenza pari o inferiore alle 200 persone.

C. te Michele Pezzullo